

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4578

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, BIANCO, RIGO,
DE CAROLIS, BEDIN e CRESCENZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2000

—————

Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di oltre sei anni dall'emanazione della legge 29 gennaio 1994, n. 98, che ha contribuito in misura notevole al problema, in corso di soluzione, degli indennizzi per i beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia, nelle ex Colonie ed all'estero, riteniamo necessario, in base all'esperienza derivante dall'applicazione della stessa, proporre alcune norme di interpretazione autentica delle disposizioni da essa previste, nonché integrazioni e modifiche alla composizione delle commissioni interministeriali di liquidazione.

In particolare, con l'articolo 1, comma 1, proponiamo una norma che rende più aderente alla realtà economica del tempo l'espressione «ultimi tre bilanci», prevista dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98: infatti, per le aziende che perdettero i loro beni per causa della guerra - e tale perdita fu sancita solo dal Trattato di pace - non avrebbe significato stabilire l'avviamento commerciale sulla base di bilanci relativi agli anni bellici.

Con il comma 2 dello stesso articolo 1 proponiamo due interpretazioni autentiche, in quanto, in attuazione della citata legge n. 98 del 1994, l'Amministrazione ha assunto in merito interpretazioni discordanti dalla lettera e dallo spirito della legge.

Infatti, con riferimento ai beni materiali indennizzati, sul valore dei quali calcolare la percentuale di avviamento, la legge prevede testualmente: «riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda». Al contrario le commissioni interministeriali competenti hanno dato una interpretazione restrittiva a questa locuzione, sottraendo dal valore dei beni di proprietà

dell'azienda quelli che, a loro parere, non fossero stati strettamente legati all'attività istituzionale.

Tale interpretazione ha fatto sì che, ad esempio, non venissero considerate nella base di calcolo dell'avviamento le case costruite dalle aziende per i propri dipendenti, i fabbricati acquistati dalle società di assicurazione per la costituzione delle riserve matematiche, eccetera.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, inerente la struttura delle commissioni interministeriali, le ragioni che ci hanno spinto a proporre i primi tre commi sono le seguenti.

A) Buona parte delle pratiche di indennizzo per i beni perduti all'estero è stata già definita, soprattutto per quanto riguarda quelle relative ai territori ceduti alla Jugoslavia. Quindi, una sola commissione sarà sufficiente ad esaminare le residue pratiche.

B) Con l'unificazione delle due commissioni le delibere saranno indubbiamente assunte in base ad un'unica interpretazione della legge, mentre al contrario le due attuali commissioni hanno spesso assunto posizioni radicalmente differenziate, come può rilevarsi dai rispettivi verbali.

C) La composizione della Commissione unica, prevedendo un maggior equilibrio fra i rappresentanti della pubblica amministrazione e quelli dei danneggiati - conformemente alla predetta legge 29 gennaio 1994, n. 98 - comporterà indubbiamente posizioni più aderenti alla lettera e allo spirito della legge, evitando così la profonda e grave divaricazione che si è venuta a creare negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la Commissione-Paesi vari, fra le delibere delle commissioni stesse e le sentenze della magistratura; sentenze che hanno visto il più delle

volte la Pubblica amministrazione perdente e condannata, tra l'altro, a pesanti esborsi per interessi, svalutazione monetaria, spese di lite, eccetera.

Sarà forse bene, data la gravità della situazione, che il Parlamento si documenti sull'attuale stato e sulle ragioni delle tante vertenze fra i danneggiati e la pubblica amministrazione: e ciò sia per quelle definite negli ultimi anni, sia per quelle in corso.

In ogni caso, con la composizione prevista dal presente disegno di legge, i rappresentanti della Pubblica amministrazione conservano la maggioranza assoluta in seno alla Commissione.

D) Con la Commissione unica verrà diminuito notevolmente l'onere a carico dello Stato per gettoni di presenza, riducendosi di molto il numero complessivo dei componenti; ciò anche in aderenza alla posizione assunta dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica, che nel dare il via libera alla citata legge n. 98 del 1994 pose come condizione per l'approvazione della legge stessa che le spese per le commissioni non dovessero superare quelle correnti (al 1993).

Col comma 4 dell'articolo 2 si ritiene di dover confermare che le delibere delle commissioni fanno parte integrante dei relativi verbali; che, in altri termini, non debbono essere considerate e redatte come una sorta di appendice agli stessi, cosa che invece si verifica attualmente, pur in contrasto con la legge 29 gennaio 1994, n. 98, che al comma

6 dell'articolo 3 recita in merito: «i verbali contenenti le deliberazioni». Il comma, inoltre, abbrevia i tempi per la comunicazione dei verbali agli interessati, che attualmente sono complessivamente di quattro mesi, e quindi troppo lunghi.

Col comma 5 dell'articolo 2 si ritiene opportuno stabilire chiari compiti per le sotto-commissioni, in quanto sinora esse sono state utilizzate ben poco.

Col comma 6, si è ritenuto di proporre che l'esperto di estimo venga nominato su designazione del presidente del tribunale di Roma, allo scopo di assicurare allo stesso un ruolo di maggiore obiettività.

Col comma 7, si propone un chiarimento, resosi necessario in dipendenza dell'attuale prassi instauratasi nelle commissioni, quella cioè di nominare relatori non in base a un turno rigido fra i componenti della commissione stessa, bensì in base a criteri del tutto personali.

Col comma 8, infine, si propone che le votazioni debbano avvenire a scrutinio segreto allo scopo di assicurare una maggiore indipendenza di giudizio.

I proponenti sottolineano che il presente disegno di legge non comporta oneri di spesa di alcun genere; anzi, consente notevoli risparmi. Per le ragioni di cui sopra essi si augurano che gli onorevoli colleghi vogliano condividere il disegno e dare allo stesso il loro voto favorevole: e ciò nell'interesse sia delle categorie danneggiate, sia della stessa Pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per «ultimi tre bilanci», indicati dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, devono intendersi, limitatamente alle perdite subite in conseguenza del Trattato di pace reso esecutivo ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, quelli relativi agli esercizi 1938, 1939 e 1940.

2. Per «beni materiali dell'azienda» sui quali calcolare la percentuale di avviamento, di cui al citato comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 98 del 1994, devono intendersi tutti i beni materiali posseduti dall'azienda stessa, indipendentemente dal loro impiego, purché siano stati indennizzati.

Art. 2.

1. Le commissioni previste dall'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sui quali calcolare la percentuale di avviamento, sono soppresse. È istituita una Commissione unica per lo svolgimento dei compiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 98 del 1994, cui si applicano le medesime procedure previste nello stesso articolo 3.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta:

a) da un magistrato di cassazione con funzioni di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;

b) da un magistrato di cassazione ovvero del Consiglio di Stato, con funzioni di vice presidente;

c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) da due rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale del tesoro;

e) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato;

f) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

g) da un rappresentante del Ministero delle finanze -Dipartimento del territorio;

h) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

i) dai seguenti rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative, che partecipano alternativamente alle riunioni della Commissione, secondo quanto previsto al comma 3:

1) sei rappresentanti per i danneggiati nei territori della ex Jugoslavia;

2) sei rappresentanti per i danneggiati nei territori delle ex Colonie, in Albania, in Libia, in Tunisia, in Etiopia e in altri Paesi.

3. La Commissione si riunisce in sedute distinte per l'esame delle istanze di indennizzo relative alle perdite subite nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, alle quali partecipano i rappresentanti di cui al comma 2, lettera i), numero 1), e per quelle relative alle perdite subite nelle ex Colonie ed all'estero, alle quali partecipano i rappresentanti di cui al comma 2, lettera i), numero 2).

4. Le deliberazioni adottate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, fanno parte integrante dei relativi verbali; esse debbono essere comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dall'approvazione del relativo verbale.

5. Le sottocommissioni previste dall'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, svolgono i seguenti compiti:

a) riferire alla Commissione su problemi di carattere generale, nonché sulle istanze più complesse;

b) deliberare sulle istanze di importo inferiore a lire 1.000.000.

6. L'esperto di estimo previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è designato dal Presidente del tribunale di Roma.

7. Il turno fra i componenti della Commissione, prevista per la nomina a relatore dall'articolo 3, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è effettuato fra tutti i componenti della Commissione.

8. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con voto segreto.

